VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

☐ Trasmessa ai Capigruppo Consiliari il

☐ Affissa all'Albo Pretorio il 03/04/2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 190/ 2014).

Nr. Progr. **12**
Data 30/03/2015
Seduta Nr. 3

Cod. Materia: *Cod. Ente : 019092*

Adunanza Ordinaria Seduta PUBBLICA PRIMA Convocazione in data 30/03/2015 alle ore 18:30.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
Rivaroli Velleda	X	
Zapponi Riccardo	X	
Stercoli Alessandro		X
Zedde Diego	X	
Mori Alessandro	X	
Avanzini Silvia	X	
Fellini Marco	X	
Dall'Asta Edoardo	X	
Borghesi Francesco	X	
Veronesi Gianluca		X
Scaravonati Emanuele		X
Totale Presenti 8	**Totale Assenti**	3

Assenti giustificati i consiglieri:
STERCOLI ALESSANDRO; VERONESI GIANLUCA; SCARAVONATI EMANUELE

Assenti NON giustificati i consiglieri:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott.Ssa Pelizzoni Claudia.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di Sindaco Il Sig. Rivaroli Velleda dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/03/2015

OGGETTO:
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 190/ 2014).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, il quale prevede in sintesi quanto segue (nel quale sono inserite lettere maiuscole a successivi fini espositivi):

art. 1 comma 611

[A] Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni,

[B] al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, ... gli enti locali ..., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015,

[C] anche tenendo conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

art. 1 comma 612

[D] ... i sindaci ..., in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015,

[E] un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire,

[F] Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica,

[G] E' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[H] Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui [sopra] predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata,

[I] La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

CONSIDERATO, con riferimento a tutto quanto sopra al numero 1) ed alle lettere maiuscole ivi indicate (cui si rinvia per il dettaglio, e di seguito utilizzate quale riferimento), che:

[A]

- Il Comune alla data odierna detiene partecipazioni nelle seguenti Società: Padania Acque spa, Padania Acque Gestione spa, Casalasca Servizi Spa, Gal Oglio Po arl, Consorzio Forestale Padano soc. coop. agr.;
- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 39 del 26.11.2014** ad oggetto "Servizio idrico integrato – affidamento a Padania Acque Gestione Spa – Subentro nella gestione dei servizi in economia", si è tra l'altro deliberato che "Padania Acque Gestione … affidataria del servizio idrico integrato per l'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, (subentra) nella gestione del servizio … (già) esercitato in economia dal Comune";
- con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 40 del 26.11.2014** il Consiglio ha approvato la deliberazione ad oggetto completamento del riassetto del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona: atto di indirizzo, con la quale si è deliberato di dare mandato agli organi amministrativi di "Padania Acque S.p.A." e di "Padania Acque Gestione S.p.A." di proporre all'assemblea degli azionisti un'operazione di fusione per incorporazione di "Padania Acque Gestione S.p.A." in "Padania Acque S.p.A." con lo scopo di creare l'incubator ideale che, per caratteristiche soggettive e solidità patrimoniale, possa inglobare il patrimonio idrico detenuto dalle altre società pubbliche della provincia, subentrare negli impegni finanziari assunti dagli enti in passato per gli investimenti idrici, compresi quelli contratti dai Comuni, divenendo gestore ed erogatore unico della provincia di Cremona; 2 – di realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse pubbliche e nel minor tempo possibile …

[B] il Legislatore nazionale richiede a numerosi enti, tra cui i Comuni, di ridurre il numero delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente in società, in ottica di razionalizzazione, contenimento della spesa, tutela della concorrenza, coerenza dell'azione amministrativa; si noti che la norma di legge non fa cenno ad altri soggetti cui il Comune a vario titolo partecipa (a mero titolo di esempio, le aziende speciali ex art. 114 D.Lgs. n. 267/2000), cosicché si ritiene di dover far riferimento esclusivamente alle partecipazioni societarie (del resto, la stessa Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha recentemente, nel caso specifico in materia di costi del personale, individuato nette linee di separazione tra le società ed altri soggetti, quali appunto le aziende speciali ed i consorzi, con il proprio parere 237/2014/PAR del 29/09/2014);

[C] si tratta pertanto di sottoporre a verifica, rispetto agli aspetti / elementi / fattori di seguito elencati, ciascuna società di cui il Comune detenga direttamente o indirettamente una partecipazione:

a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;

b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;

d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;

e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;

f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;

[D] quanto oggetto della presente deliberazione, giacché è strettamente correlato alle competenze esclusive del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lettere e) e g) D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei pubblici servizi, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, indirizzi da osservare da parte delle aziende ...), si ritiene debba essere approvato, entro il 31.03.2015, dal Consiglio medesimo, salva la formale trasmissione da parte del Sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

[E] oggetto della presente della deliberazione è dunque una sintesi (piano) che, per singola società, individui, le modalità e i tempi di attuazione delle decisioni eventualmente assunte, nonché dei risparmi da conseguire;

[F] la sintesi (piano) di cui sopra è correlata dall'analisi (relazione) per singola società e per ciascuno degli aspetti / elementi / fattori di cui sopra sub [C];

[G] piano e relazione di cui sopra sono, come detto sub [D], trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché pubblicati sul sito internet dell'Ente (si ritiene nelle sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Atti Generali, in relazione a quinto sopra sub 1-I);

[H] i risultati conseguiti in base a detti piano e relazione si ritiene debbano essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale e trasmessi dal Sindaco entro il 31.03.2016 alla Corte dei Conti, nonché pubblicati come sopra esposto sub [G];

VISTO il piano e la relazione riportati nel dispositivo;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 27/03/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIO' premesso, visto e considerato;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. **DI PRENDERE ATTO** di quanto ai numeri 1) e 2) delle premesse, relativamente a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190/2014, nonché alle partecipazioni societarie ad oggi detenute dal Comune, alle verifiche cui sottoporre ciascuna partecipazione,

all'impostazione del piano in oggetto, alla sua rendicontazione, agli obblighi di trasmissione e di pubblicazione;

2. **DI APPROVARE** il piano e la relazione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale;

3. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nonché la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet ufficiale del Comune .

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **12** Del **30/03/2015** Ufficio: Ufficio Segreteria

OGGETTO

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART.1, COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 190/ 2014).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 27/03/2015 Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 27/03/2015 Il Responsabile Servizio Finanziario F.to Rag. Cerri Rossana

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/03/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Rivaroli Velleda

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Pelizzoni Claudia

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) .

Dalla residenza comunale, lì 03/04/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.Ssa Pelizzoni Claudia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 30/03/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

Attesto che la presente è conforme all'originale.

Data: 03/04/2015

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA * Prov. Cremona *

Il Segretario Comunale
Dott.Ssa Pelizzoni Claudia

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: *comune.scandolara@unionemunicipia.it*

Allegato alla Delibera di C.C. n. 12 in data 30/03/2015

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Per copia conforme all'originale
Scandolara Ravara, lì - 3 APR 2015
IL SEGRETARIO

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: *comune.scandolara@unionemunicipia.it*

I - INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono qui di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

SCANDOLARA-RAVARA (CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

SCANDOLARA-RAVARA
(CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: *comune.scandolara@unionemunicipia.it*

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Scandolara Ravara ritiene indispensabile il mantenimento delle partecipazioni nelle seguenti società:

1) Padania Acque SpA;

2) Padania Acque Gestione SpA;

3) Casalasca Servizi SpA

4) GAL Oglio Po Terre d'acqua Soc. cons. a r.l.

5) Consorzio Forestale Padano

Quanto alle società 1)-2), l'avviato processo di integrazione dei gestori idrici del territorio dovrebbe condurre a risparmi di costo negli ordini di grandezza riportati nella "*Relazione*" che segue; i tempi di ottenimento di tali risparmi prescindono dalla volontà istituzionale del singolo Comune.

Per tutte le società di cui sopra sub 1)-2)-3)-4)-5), il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme individuate nella successiva "Relazione", e di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

SCANDOLARA-RAVARA
(CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

III – RELAZIONE

Le società nelle quali il Comune detiene partecipazioni risultano essere le seguenti:

1) Padania Acque SpA;

2) Padania Acque Gestione SpA;

3) Casalasca Servizi SpA

4) GAL Oglio Po Terre d'acqua soc. cons. a r.l.

5) Consorzio Forestale Padano

Le società sub 1) e 2) sono a capitale interamente pubblico, con partecipazioni frazionate tra più Enti locali.

Le società sub 3) , 4) e 5) sono miste pubblico – privato, con partecipazioni frazionate tra più Enti locali.

Per singola società/partecipazione societaria, le principali informazioni di carattere economico – finanziario ed afferenti l'oggetto sociale e la gestione svolta sono di seguito riportate:

PADANIA ACQUE SPA			
Ragione sociale	Padania Acque SpA Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	1,1156%		
Costituzione e Durata	25/02/1995 - 31/12/2050		
Risultati di bilancio	2011 €. 235.778,00	2012 €. 221.074,00	2013 €. 159.630,00

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: *comune.scandolara@unionemunicipia.it*

PADANIA ACQUE GESTIONE SPA			
Ragione sociale	Padania Acque Gestione SpA Via Macello n. 14 26100 Cremona		
Quota di partecipazione	0,5236 %		
Costituzione e Durata	25/11/2003 - 31/12/2100		
Risultati di bilancio	2011 €. 183.772,00	2012 €. 134.992,00	2013 €. 225.110,00
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	*Nominativo* Barbati Ercole Ferrari Enrico Perolini Alessandro Capelli Oriele Lanfranchi Alessandro	*Carica* *Presidente* *Vice Presidente* *Vice Presidente* *Consigliere* *Consigliere*	*Trattamento ec.* *€. 2.277,00/mese* *ha rinunciato al trattamento economico* *€. 841,50/mese* *€. 841,50/mese* *€. 841,50/mese*

CASALASCA SERVIZI SPA			
Ragione sociale	Casalasca Servizi SpA Piazza Garibaldi n. 26 26041 Casalmaggiore (CR)		
Quota di partecipazione	1,50 %		
Costituzione e Durata	16/05/1994 - 31/12/2050		
Risultati di bilancio	2011 €. 183.293,00	2012 €. 162.324,00	2013 €. 204.443,00
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	*Nominativo* Todeschini Giampietro Ferrari Giuseppe Lazzarini Carmelo Vezzoni Marco Zanichelli Massimo	*Carica* Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere	*Trattamento ec.* €. 21.691,20/anno €. 6.197,52/anno €. 0,00 €. 0,00 €. 6.197,52/anno

SCANDOLARA-RAVARA (CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: *comune.scandolara@unionemunicipia.it*

GAL Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l.			
Ragione sociale	GAL Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. Piazza Donatore del sangue 17 26030 Calvatone (CR)		
Quota di partecipazione	1,56 %		
Costituzione e Durata	05/11/2002 – 31/12/2020		
Risultati di bilancio	2011 €. 8.697,00	2012 €. -1.759,00	2013 €. 1.585,00
Fatturato	2011 €. 19.047,00	2012 €. 49.954,00	2013 €. 25.411,00
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	*Nominativo* Giuseppe Torchio Andrea Sanfelici Giovanni Leoni Maurizio Castelli Claudio Pugnoli Sandro Cappellini Andrea Tolomini Leonardo Stringhini Christian Manfredi Pierino Cervi Massimo Suardi Elisabetta Frizzelli Carlo Alberto Malatesta Alberto Lombardi Stefano Alquati	*Carica* Presidente Vice Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere	*Trattamento ec.* €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00

CONSORZIO FORESTALE PADNO soc. coop. agric.	
Ragione sociale	CONSORZIO FORESTALE PADANO Soc.Agricola Coop.consortile Via Marconi n. 1 26041 Casalmaggiore
Quota di partecipazione	0,1730% riferita al 31/12/2014
Costituzione e Durata	25/11/1983 - 31/12/2050

SCANDOLARA-RAVARA (CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

Risultati di bilancio	2011 €. 13.260,00	2012 €. 14.243,00	2013 €. 20.954,00
Incarichi di amministratore e relativo trattamento economico complessivo	*Nominativo* Malatesta Carlo Alberto Fornasari Giuseppe Davoglio Giulio Capucci Tiberio Remagni Buoli Rossano Gandini Francesco Merigo Claudio Carri Cristina Balbo Simone	*Carica* *Presidente* *Vice Presidente* *Consigliere* *Consigliere* *Consigliere* *Consigliere* *Consigliere* *Consigliere* *Consigliere*	*Trattamento ec.* *€. 32.000,00/anno* *€. 1.500,00/anno* *Rinuncia* *750,00/anno* *750,00/anno* *750,00/anno* *750,00/anno* *750,00/anno* *750,00/anno*

Gli aspetti/elementi /fattori in base ai quali ogni società/partecipazione societaria viene sottoposta a verifica sono i seguenti:

a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
e) e1. ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
e2. contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

Per singola società / partecipazione societaria e per singolo aspetto/elemento/fattore si sviluppano le seguenti considerazioni:

1) - 2) PADANIA ACQUE SPA – PADANIA ACQUE GESTIONE SPA

a) Padania Acque Gestione Spa è il soggetto affidatario *in house* del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della L.R. 26/2003 e del D. Lgs. n. 152/2006. Il Comune non dispone più della diretta competenza in materia di affidamento del servizio idrico, ma esercita esclusivamente i propri diritti quale azionista della società.
In relazione a quanto sopra, il Comune deve obbligatoriamente mantenere la propria quota di partecipazione nella società sin quando essa sia affidataria in *house* del servizio.

A titolo di razionalizzazione societaria già in corso, si evidenza che è in fase di valutazione la procedura di fusione ex art. 2501 e ss. C.C., con incorporazione di Padania Acque Gestione Spa in Padania Acque Spa; le due società si sono originate dalla scissione ex art. 2506 e ss. C.C. in forza delle previsioni, oggi superate, ex art. 35, comma 1 Legge n. 448/2001 (con ricomposizione della

SCANDOLARA-RAVARA
(Cremona)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

separazione societaria tra proprietà di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e gestione / erogazione del servizio); l'operazione risponde all'obbligo di realizzazione del gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 D. Lgs. n. 152/2006, come modificati ed integrati dal D.L. 133/2014 convertito in Legge 164/2014.

Sulla base dei dati di bilancio comunicati da Padania Acque SpA e Padania Acque Gestione SpA è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: per effetto del venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale, il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000; dall'integrazione delle due società risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.

b) La società risultante dalla fusione ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge, né si può porre il caso, gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d) Data la natura di società d'ambito, non pare porsi il tema dell'aggregazione con altre società pubbliche, fermo quanto sopra esposto sub a) relativamente alla fusione in corso di attuazione, tematica peraltro indipendente dalla competenza istituzionale del Comune singolarmente considerato.

e) - *ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi*:

Sulla base dei dati di bilancio comunicati da Padania Acque SpA e Padania Acque Gestione SpA, è possibile derivare i seguenti ipotizzabili risparmi: dal venir meno di un organo amministrativo, di un organo di controllo e di un incarico di revisione legale il risparmio dovrebbe essere nell'ordine di euro 200.000.
Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

Oltre a quanto già esposto sopra sub a) in termini di risparmi, in materia di numero di amministratori, le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729 e dall'art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012, di seguito riportato.
729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] …

In materia di compensi agli amministratori, alle due società si applica quanto previsto dal vigente art. 4, commi 5 e 4 D.L. 95/2012 (come da ultimo intervento ex art. 16, comma 1 D.L. 90/2014):
4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente [tra altri, dal Comune] … , che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche

SCANDOLARA-RAVARA (CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri .... A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. ...
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, ex art. 16, comma 2 D.L. 90/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori le società debbono rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 725 Legge 296/2006, di seguito riportato.
725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.
726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

Quanto al compenso del Collegio Sindacale delle due società, si dovrebbe applicare quanto previsto dall'art. 6, comma 6 DL 78 / 2010:
6. ... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

e2) - *contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali:*

SCANDOLARA RAVARA (Cremona)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

Per effetto dell'integrazione di Padania Acque Spa e Padania Acque Gestione Spa risulterebbero ipotizzabili risparmi per costi di staff nell'ordine di euro 100.000.
Dalla successiva integrazione di altri rami patrimoniali idrici in capo ad alcune società operanti in ambito provinciale, come da precedente lettera a), sarà certamente possibile ottenere ulteriori risparmi a livello di sistema.

3) CASALASCA SERVIZI

a) "*Casalasca Servizi S.p.A.*", società mista, a capitale maggioritario pubblico, operante nell'ambito dei servizi di igiene ambientale, ha per oggetto l'organizzazione, la gestione, l'esecuzione, in proprio o per conto di terzi, dei servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale, relative a raccolta, trasporto, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani, dei fanghi di depurazione e dei rifiuti pericolosi, compreso lo spazzamento delle strade.

Il Comune può ben essere titolare di società di svolgimento di servizi pubblici locali (ex art. 3, comma 27 e seguenti Legge 244/2007 e s.m.i.), quale è il ciclo dei rifiuti (come da LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006), di cui la società affidataria.

b) La società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d) La natura di società mista non consente con facilità di valutare percorsi di aggregazione con altre società pubbliche operative nel ciclo dei rifiuti nel territorio del cremonese; la questione prescinde dalle competenze istituzionali del Comune singolarmente considerato.
Si è in attesa di verificare gli sviluppi dell'eventuale individuazione e strutturazione dell'ambito territoriale ottimale afferente il ciclo dei rifiuti da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 1, comma 609 Legge della 190/2014 (legge di stabilità 2015) di modifica dell'art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i..

e)
e1) - *ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi*

In materia di numero di amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729, di seguito riportato.
729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore [ad euro 2 milioni] ... Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo' essere superiore a cinque. ...

Inoltre, in materia di compensi agli amministratori la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, commi 728 e 725 Legge 296 / 2006, di seguito riportato.
728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 [e 726] possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del capitale.
725. Nelle società a totale partecipazione di comuni ..., il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti ... al sindaco ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

e2) - *contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali*

Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà nelle appropriate sedi societarie che si prevedano azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

4) GAL Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l.

a) L'Unione europea promuove e finanzia apposita iniziativa comunitaria denominata "LEADER" (acronimo per "*Liaisons Entre Actions de Developpement de l'Economie Rurale*") preordinata a riconoscere, attraverso lo strumento del cofinanziamento, risorse che consentano, agli Stati membri, di attuare una programmazione "dal basso" di azioni finalizzate ad incentivare lo sviluppo delle zone rurali, caratterizzate da bassa densità di popolazione e minore diffusione dei servizi alla stessa, avvalendosi del cofinanziamento dell'Unione Europea.
Gli strumenti della politica europea di coesione sono i fondi strutturali. In particolare LEADER è finanziato dal fondo strutturale FEOGA (sezione Orientamento), la cui missione è quella di: affermare il nesso polifunzionale fra agricoltura e territorio; agevolare la permanenza della popolazione nelle campagne; potenziare e sostenere la competitività dell'agricoltura in quanto

attività centrale delle zone rurali; garantire la diversificazione delle attività nelle zone rurali; preservare e migliorare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio.

In ambito locale, l'iniziativa "*Leader Plus*" si sviluppa attraverso la redazione e l'attuazione di Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.), a cura di Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), i quali sono costituiti da soggetti pubblici e privati, rappresentativi della realtà istituzionale, sociale ed economica locale (enti locali, categorie, sindacati, associazioni non economiche, ecc.).
Obiettivo del progetto "*Leader Plus*" è considerare l'ambiente in chiave di sviluppo sostenibile, incrementando il valore ambientale dell'area interessata dall'attuazione del programma e diffondendo il concetto di valore ambientale e sviluppo sostenibile.

Nel territorio casalasco - viadanese, quale soggetto attuatore dell'iniziativa comunitaria "*Leader Plus*", si è costituito, nell'anno 2002, il Gruppo di Azione Locale denominato "G.A.L. Oglio Po – Terre d'Acqua" nella forma giuridica della Società consortile a responsabilità limitata che annovera, fra i propri soci, anche il Comune di Scandolara Ravara.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 07/06/2012, il Comune di Scandolara Ravara ha approvato le proposte di modifica allo Statuto del "G.A.L. Oglio Po - Terre d'Acqua Società consortile a responsabilità limitata", poi definitivamente approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 25 Giugno 2012.

Attualmente, "LEADER" non si configura più come Iniziativa Comunitaria, bensì come IV Asse del F.E.A.S.R. – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, secondo quanto previsto dal "Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)".

Il "G.A.L. Oglio Po – Terre d'Acqua", costituita nella forma di Società consortile a responsabilità limitata senza fini di lucro, "ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. [...] La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. [...]" (art. 3 Statuto).

Il Comune di Scandolara Ravara ricade nell'area locale individuata come di competenza della società in parola e persegue, per statuto, fini di sviluppo socio economico coincidenti con quelli previsti dal suddetto P.S.L., ragione per la quale è stata, negli anni, confermata la propria adesione all'iniziativa in argomento, in considerazione dei benefici già derivati e che potranno, in futuro, nuovamente derivare al territorio comunale. Nato al fine di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata nonché la cooperazione con realtà che condividono la medesima missione in altri ambiti territoriali (nazionali ed esteri).
L'attività della società si sostanzia nella definizione di strategie di sviluppo a medio e lungo termine secondo il metodo partecipativo, declinate in proposte di intervento (piani, programmi e progetti)

SCANDOLARA-RAVARA
(CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

che siano in linea con le politiche territoriali, nazionali ed europee e quindi da esse sostenute con risorse finanziarie diverse da impiegare per lo specifico obiettivo sul territorio. Il "G.A.L. Oglio Po – Terre d'Acqua Scarl" è divenuto, pertanto, un importante punto di riferimento per l'intercettazione di finanziamenti su diversi filoni: UE, Stato Italiano, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo. Nell'ambito di tali interventi, il "G.A.L. Oglio Po – Terre d'Acqua" può porsi come beneficiario diretto o fornire servizi di assistenza a beneficiari diretti. Ogni intervento che beneficia delle sopracitate risorse è rendicontato in modo dettagliato e ciascuna spesa è sottoposta al vaglio dei soggetti erogatori delle risorse (ad esempio, uffici preposti della Regione Lombardia, Ministeri, ...), che attestano l'attinenza della spesa e ne certificano l'ammissibilità in relazione all'intervento.

Sulla base dei dati comunicati dal "G.A.L. Oglio Po – Terre d'Acqua" si rileva che la società è dotata di una struttura organizzativa ridotta in termini dimensionali, che ha consentito alla stessa di applicare sul territorio, con efficacia, l'approccio LEADER, promosso dalla Commissione Europea nell'ambito di iniziative territoriali di crescita socio-economica sostenibile. Inizialmente introdotto per il Piano di Sviluppo Locale 2000-2006 (la programmazione nell'ambito dello sviluppo rurale è proseguita con la programmazione 2007-2013 ed è attualmente in corso la definizione del Piano di Azione Locale 2014-2020), la Società ha favorito l'estensione della metodologia LEADER a tutte le progettazioni di competenza, a valere su altri canali di finanziamento (pubblici e privati). Ciò in continuità con le politiche della Commissione Europea riferite allo Sviluppo Locale guidato dalle Comunità, operando come Agenzia di Sviluppo Locale.

Il Comune, in quanto Ente al quale, per espressa previsione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, spettano "*tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico*", ritiene, in particolare, che le attività di sviluppo economico svolte dalla società rientrino nella previsione dell'art. 112 (*Servizi pubblici locali*) del T.U.E.L., ossia che la gestione possa ben ricondursi alla "*produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*".

b) La società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

c) La società non svolge gestioni analoghe o simili a quella svolte da altri enti o società partecipati dal Comune.

d) La specificità della gestione e la natura di società mista non consentono, con facilità, di valutare percorsi di aggregazione con altre società pubbliche.

e)
e1) - *ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi.*

In materia di numero di amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale: «*Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale,*

SCANDOLARA-RAVARA
(CREMONA)

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: comune.scandolara@unionemunicipia.it

interamente versato, pari o superiore [a due milioni di euro - importo determinato con D.P.C.M. 26 giugno 2007] *all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».*

L'art. 25 dello Statuto societario prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri anche non soci, di cui alle due Province di Cremona e Mantova spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuna e che la maggioranza dei membri debba essere eletta tra i nominativi indicati da enti privati. Il C.d.A., nel rispetto del principio di rappresentatività pubblico-privata prevista dal Reg. 1698/2005 (Titolo IV, Capo I, Sezione 4, art. 62, art. 63, lettera a), e art. 64 Regolamento CE 1698/05), dal Regolamento CE 1974/2006, Capo III, sezione 1, sottosezione 4, art. 37 e dal Paragrafo 5.3.4.1 dell'allegato II al Regolamento di attuazione, nonché recepita dalla Misura 4.1. del PSR "Strategie di sviluppo locale", è composto da 15 membri di cui 8 in rappresentanza di enti privati e 7 di enti pubblici.

Si rileva che il numero, attualmente pari a 15 membri, dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società non produce alcun effetto negativo sugli oneri riferibili agli organi di amministrazione, in quanto né al Presidente né ai Consiglieri è corrisposta alcuna indennità connessa all'esercizio della funzione.

In materia di compensi agli amministratori, la società deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, commi 728 e 725, della Legge n. 296/2006, di seguito riportati:

> *«728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.»;*
>
> *«725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.».*

Si rileva che né al Presidente né ai Consiglieri del "G.A.L. Oglio Po – Terre d'Acqua Soc. cons. a r.l." è corrisposta alcuna indennità connessa all'esercizio della funzione.
Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà comunque, nelle appropriate sedi societarie, che si prevedano azioni di contenimento degli oneri riferibili agli organi di amministrazione e controllo, nel rispetto delle norme sopra individuate.

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
Provincia di Cremona

Piazza Italia, 11 – 26040 Scandolara Ravara
Tel. 0375/95101-350128 fax 0375/95511 e-mail: *comune.scandolara@unionemunicipia.it*

e2) - *contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali*
Si prende atto che la società è economicamente e finanziariamente in equilibrio.
Il Comune, per quanto di competenza e tenendo conto della dimensione della propria quota societaria, proporrà, nelle appropriate sedi societarie, che si prevedano azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali.

5) CONSORZIO FORESTALE PADANA soc. agricola coop. consortile

Oggetto Sociale:
Organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento della produzione agro-forestale e per la gestione delle risorse ambientali, rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese associate, con particolare riguardo alle golene dei fiumi, ai terreni soggetti a vincolo idrogeologico ed ai terreni rimboschiti. La società attraverso una organizzazione appositamente predisposta presso la propria sede ed attuata sotto forma di "servizio tecnico" sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni dei singoli soci, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali quali:
- la forestazione, l'arboricoltura produttiva gli imboschimenti di carattere naturalistico e ambientale, l'agricoltura in generale;
- la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse agro forestali e ambientali
- la coltivazione, raccolta, commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- la produzione e commercializzazione di essenze forestali e di piante officinali, la realizzazione di vivai forestali;
- la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energie alternative;
- promuovere in nome e per conto dei soci gli atti, le procedure e quanto necessario al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti, convenzioni, accordi o altra tipologia contrattuale, indetti con qualunque sistema dalle stazioni appaltanti.

- la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura e delle risorse energetiche;
- la realizzazione di opere ed impianti finalizzati al completamento della parte forestale di boschi urbani e periurbani;
- tutte le attività agro-silvo-pastorali e ambientali.

RAPPRESENTANTI COMUNALI	Ad eccezione dell'assemblea dei soci, non ci sono rappresentanti comunali negli altri organismi statutari.
Onere complessivo gravante sull'Amministrazione Comunale	60,00 € Quota associativa annuale